

to all'ingrosso, che al minuto Merci di sorte alcuna aspettanti alla Scuola stessa, ed alli di Lei ascritti Individui in pena della perdita delle Merci, e di Ducati dieci per cadaun Contrafacente da esser in tutto applicato ad arbitrio della Giustizia.

II. Chiunque vorrà vender per il Territorio, tener Bottega, e far Negozio di Merci di qualsisia sorte soggetti all'Arte stessa, come pure li Cassari, che vanno transitando per le Ville, dovranno in cadaun anno portarsi dal Massaro pro tempore nel Mese di Gennaro a ricever la solita licenza, o sia Mandato, per il quale in ordine al V. Capitolo della Regolazione surriferita contribuir dovranno Ducato uno effettivo, e passato il Mese di Gennaro senza di aver conseguita la licenza suddetta saranno soggetti alla pena sopra dichiarita.

III. Resta perciò permesso alli Pubblici Ministri di poter in caso di trasgressione a quanto fu suespresso far l'asporto degli Effetti, o sia Merci col lievo della pena, che dovrà esser disposta come sopra.

IV. Resta ordinato innoltre, che non vi sia alcuno di che condizione esser si voglia, che ardisca sotto qualsisia pretesto lavorare dell'Arte, o Professione di Linariolo, unito e congiunto a quella de' Marzeri, nè scortar Lini, Canevi, fabbricar Corde, ed altro attinente a detta Arte, se prima non averà dal